



COMUNE DI COMPIANO

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE 3 SERVIZI TECNICI

Via Marco Rossi Sidoli n.3 - 43053 Compiano

Tel.: 0525/825125 - Fax: 0525/825528



Allegato "A"

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

pec: va@pec.mase.gov.it

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
c.a. Dott. Ruggero Mazzoni

pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: [ID_VIP: 14050] WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491

Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato **"Parma A"**, composto da **47** aerogeneratori di potenza nominale pari a **6,2 MW** per una potenza complessiva di **291,40 MW** e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21.04.2026.

proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Precedentemente avviato come: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).

Procedimento di VIA/PNIEC. proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Osservazione da parte del “Settore 3 Servizi Tecnici”, Comune di Compiano (PR)

PREMESSA

Con nota pervenuta al protocollo dell'ente il 03.06.2026 prot. n.3123, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito MASE, comunicava la pubblicazione dell'istanza in oggetto e la relativa decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni, dopo che il soggetto proponente si era uniformato alla nota “prot. n.226222/MASE del 01.12.2025” nella quale veniva comunicata la non procedibilità dell'istanza denominata **“Parma B”** [ID_VIP: 14130], richiedendo che detto progetto **“Parma B”** fosse ricompreso (e quindi integrato) nel già presentato progetto **“Parma A”** [ID_VIP: 14050], già avviato;

Alla luce di quanto sopra, questo ufficio, in relazione anche ai numerosi elaborati grafici presenti sul sito del Mase per il (nuovo) progetto **“Parma A”** ha provveduto ad una analisi delle dei seguenti elaborati, ritenuti i più idonei per la corretta elaborazione dell'osservazione nell'interesse dell'ufficio, del quale il sottoscritto risulta essere il responsabile, giusto Decreto di nomina n.118/2026:

- 26009_EO_DE_EL_R_09_0003_ARelazioneDPA sottostazioni utente-signed.pdf;
- 26009_EO_DE_GN_R_09_0001_ARelazione tecnica-signed.pdf;
- 26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazione paesaggistica-signed.pdf;
- 26009_EO_DE_GN_R_09_0026_ARelazione Specialistica Swot Analysis;
- il contributo volontario pervenuto al protocollo dell'ente in data 29.06.2026 prot.3579;

INTERVENTO PROPOSTO DA DUFERCO

L'intervento, come indicato alla pag.17 della “26009 EO DE GN R 09 0001 ARelazione tecnica-signed.pdf” prevede la realizzazione di un nuovo parco eolico composto da **n.47 aerogeneratori aventi potenza ciascuno pari a circa 6,2 MW, per una potenza nominale di impianto pari a 291,4 MW.**

Il proponente, per il tramite dei progettisti incaricati, si fa portatore di interessi economici legati agli incentivi messi a disposizione (dallo Stato) e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi (di potenza) fissati al 2030.

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

Nella tabella soprariportata e raffigurante la divisione degli obiettivi regionali fissati al 2030 dal nuovo Decreto Ministeriale del 21/06/2024, l'Emilia-Romagna deve arrivare ad una potenza installata complessiva pari a 6.330 Mw tuttavia, Legambiente Emilia-Romagna, sempre secondo i progettisti del proponente, comunica che al **2022** sono presenti **3.517 Mw** di potenza installata da fonti rinnovabili, ovvero poco più della metà dei Mw da raggiungere.

Ad ogni buon conto il proponente (anche) per il raggiungimento del target 2030 e per lo sfruttamento degli incentivi statali, propone un intervento che da solo coprirebbe **l'8,28%** della potenza installata al **2022**, non approfondendo in modo esaustivo gli aspetti ambientali del progetto sia per l'inserimento, l'interferenza paesaggistica, nonché il ripetere dei dati progettuali (con refusi) nelle varie relazioni, pur comprendendo che la complessità dell'opera e la sua revisione, possa indurre a tali errori.

Nello specifico, l'intervento di interesse per il **Comune di Compiano**, riguarda il cluster B (ex **Parma B** oggetto di precedente improcedibilità da parte del Mase) composto da **25 aerogeneratori identici**, Modello Vestas V162, con altezza al mozzo di 125 m, altezza al rotore di 162 m ed **altezza complessiva 206 m**.

Gli aerogeneratori che interessano il Comune di Compiano sono 6 (AG 24, 25, 26, 27, 29 e 31), oltre alla sottostazione di sollevamento elettrico di **Farfanaro**.

Lo sviluppo lineare dell'intervento (**Parma A nella nuova versione**) è di circa 40 km con la realizzazione di fatto di nuove urbanizzazioni, ovvero strade, di larghezza carrabile di 5 mt oltre a banchina laterale di 1 mt su entrambi i lati, prive di vegetazione laterale ed in altezza al fine di consentire il passaggio dei mezzi, nei 48 mesi (dichiarati) di esecuzione dei lavori e la successiva manutenzione degli impianti per una vita utile di 25-30 anni, ancorché i progettisti trattino tali urbanizzazioni come semplice "adeguamento" della viabilità forestale esistente, che è del tutto differente per consistenza di materiali e dimensioni, dal paventato "adeguamento".

Oltre alle opere di urbanizzazione è prevista la nuova costruzione della sottostazione di sollevamento elettrico di **Farfanaro**, per la quale non risulta effettuata un'analisi approfondita dell'inserimento urbanistico e degli effetti elettromagnetici e di rumore sulla popolazione esistente.

Lo scrivente ufficio fa proprie le conclusioni del contributo volontario citato in premessa e riportato in continuo alla presente.

IN VIA PRELIMINARE

Come già evidenziato, dalla specifica comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica, risulta che la Società DUFERCO S.p.A. ha presentato in data 21, 22 e 24 aprile documentazione indicata come "integrativa" del progetto già presentato in data 26.06.2025.

Con questa asserita integrazione documentale, la Società proponente ha aggiunto de plano il Parco eolico B (prima presentato in via autonoma) formato da ben 25 aereogeneratori, facendoli confluire nel Parco Eolico PARMA A.

In questo modo, tramite una mera integrazione, inserita in un procedimento in corso sul Parco Eolico PARMA A originario, il PARMA A iniziale, formato da 22 aereogeneratori, si è trasformato nel nuovo PARMA A, formato da 47 aereogeneratori (il PARMA A originario si estendeva per 21 km lineari, il PARMA A nuovo si estende per 40 km lineari).

Questa evidente deviazione procedimentale, che veste come “mere integrazioni” un vero e proprio nuovo progetto, porta con sé irrisolvibili problematiche, di carattere procedimentale e sostanziale in termini di Valutazione degli Impatti Ambientali e territoriali.

Prima di entrare nel merito, risulta evidente che, con affermazioni chiare e dal tenore inequivocabile, è lo stesso proponente a descrivere il PARMA A attuale, composto da 47 pale eoliche, come “nuovo progetto”. Lo si legge negli elaborati presentati (composti da oltre 1000 documenti). A titolo di esempio, nella Relazione Specialistica – Relazione Tecnica descrittiva – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0001_A si legge testualmente: *“Nella presente relazione verranno trattati tutti gli aspetti riguardanti la progettazione del nuovo progetto green proposto e consistente nella realizzazione di un nuovo parco eolico composto da n.47 aereogeneratori aventi potenza ciascuno pari a circa 6,2 MW, per una potenza nominale di impianto pari a 291,4 MW”*.

L'introduzione di un “nuovo progetto” nel procedimento in corso, tramite mere integrazioni, invero consistenti in più di mille elaborati di difficile consultazione, è inammissibile sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale.

Sotto il profilo procedimentale, va ricordato che la disciplina del procedimento di VIA, contenuta negli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n.152 del 2006, dopo la fase della pubblicazione e della espressione dei pareri da parte degli Enti, come prevista dall'articolo 24, comma 3 del D.Lgs. n.152 del 2006, ammette esclusivamente la presentazione da parte del proponente di modifica o integrazione degli elaborati, peraltro in risposta a quanto emerso nella fase della consultazione.

Ora, nella fase della consultazione, a giudicare dai pareri pervenuti e pubblicati, oltre che dalle osservazioni presentate, era emerso chiaramente come già il solo PARMA A originario, composto da 22 aereogeneratori, fosse palesemente incompatibile con le principali matrici ambientali, storico-territoriali e sociali dei diversi territori interessati, presentando oltretutto carenze progettuali insanabili che, se correttamente verificate, avrebbero evidenziato la non sostenibilità di qualsiasi iniziativa analoga.

Si pensi alle indagini anemometriche, alla viabilità per il trasporto delle pale, alla descrizione non aderente alla realtà del contesto territoriale, paesaggistico e culturale oppure alla mancanza in termini di sicurezza idrogeologica e sismica. In tutta risposta, il proponente, non solo non ha fornito una sola deduzione alle problematiche emerse in fase di consultazione, tanto da non essere presente alcun elaborato di controdeduzione alle stesse (a dimostrazione ulteriore del carattere di “novità” del PARMA A composto da 47 pale eoliche e non di mera integrazione degli elaborati), ma ha aggiunto altri 25 aereogeneratori, amplificando senza misura le problematiche sollevate dagli Enti e nelle osservazioni presentate.

Tale sviamento procedimentale non può dirsi sanato dalla pubblicazione degli elaborati. Una seconda eventuale fase di consultazione, infatti, ammessa, dall'articolo 24, commi 4 e 5, solo in presenza di reali integrazioni (non di raddoppio degli effetti del progetto) è proprio per evitare il caso che si sta verificando, ovvero dare avvio ad un'istruttoria su un progetto, su cui si esprimono gli Enti e coloro che hanno interesse, per arrivare ad "autorizzare", con un procedimento sviato, un progetto completamente diverso da quello iniziale.

Consentire dunque questa deviazione procedimentale, non prevista dalla disciplina in materia di VIA, ove è permesso esclusivamente di introdurre in fase di istruttoria modifiche non sostanziali, determina la palese illegittimità del procedimento, di cui si chiede da subito l'immediata archiviazione.

Le conseguenze di questo "evidente" sviamento procedimentale sono anche "sostanziali". L'aver introdotto come asserite e mere integrazioni, nel procedimento in corso, quello che è un nuovo progetto permette al proponente di eludere "consapevolmente" l'applicazione al nuovo progetto stesso della normativa, "medio tempore" approvata, in materia di FER.

Si ricorda che la stessa DUFERCO S.p.A. aveva presentato l'istanza, facendo riferimento alla disciplina delle aree idonee contenuta nell'articolo 20 del D.Lgs. n.199 del 2021, dovendo peraltro affermare di non ricadere in alcuna area idonea.

In diversi elaborati, si prenda per esempio la Relazione Specialistica Swot Analysis – Elaborato 26009_EO_DE_GN_R_09_0026_A, il proponente fa riferimento ai recenti interventi normativi intervenuti, al solo fine di individuarli come motivo di incertezza, spingendosi ad affermare che:

“Sotto il profilo autorizzativo, restano inoltre centrali il D.Lgs. n.152/2006 per la VIA statale e il D.Lgs. 387/2003, entrambi soggetti a progressivi adeguamenti normativi volti alla semplificazione procedurale ma suscettibili di ulteriori modifiche applicative. L'eventuale introduzione di nuovi criteri paesaggistici, ambientali o di tutela dell'avifauna potrebbe comportare richieste integrative, prescrizioni aggiuntive o rimodulazioni del layout impiantistico. Un ulteriore elemento di criticità riguarda anche i recenti interventi normativi contenuti nel cosiddetto DL Energia 2025, che ha inciso sul coordinamento tra disciplina delle aree idonee, semplificazioni amministrative e nuovi obiettivi di decarbonizzazione, confermando la persistente dinamicità del settore.

Nel complesso, l'incertezza regolatoria si configura come una minaccia trasversale, in quanto può influenzare contemporaneamente aspetti tecnici, autorizzativi ed economico-finanziari del progetto. La gestione di tale rischio richiede un costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e un'elevata flessibilità progettuale, al fine di adattare tempestivamente l'intervento alle condizioni regolatorie in mutamento e garantire la sua coerenza con il quadro legislativo vigente”.

Ebbene, nonostante tali dichiarati propositi, la nuova normativa applicabile al nuovo progetto non è stata minimamente considerata. Il proponente, infatti, ha eluso l'applicazione della nuova normativa, introducendo come integrazioni nel procedimento in corso quello che è, invece, un vero e proprio nuovo progetto che, al contrario, se presentato correttamente come nuova istanza, deve confrontarsi necessariamente con la normativa statale e regionale recentemente approvate.

Ci si riferisce, in particolare al D.Lgs. n.190 del 2024, il cui articolo 9 reca una nuova disciplina autorizzatoria, all'articolo 11 bis, che reca una nuova disciplina delle aree idonee ed alla Legge Regionale n.5 del 2026 che dedica agli impianti eolici, oltre agli altri, l'articolo 13. Come è intuibile, non si tratta di rilievo meramente formale perché, non applicando, come invece si deve, la nuova normativa in materia di FER al nuovo progetto, si ha la certezza di portare avanti un'istruttoria che riguarderà un nuovo intervento, che non è stato valutato con la normativa *ratione temporis* applicabile.

In ragione di quanto sopra esplicitato trova conferma e ragione la richiesta al competente Ministero di archiviazione immediata del procedimento, per preservare in primis il rispetto delle stesse normative che il Governo ha approvato, cui la Regione Emilia Romagna si è allineata.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Compiano relativa all'area interessata dall'intervento, recepisce la normativa sovraordinata, in quanto sul tratto di crinale e nella zona di previsione della nuova sottostazione si sovrappongono vincoli che derivano da:

- D.Lgs. 42/2004 s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Norme di attuazione del PTPR dell'Emilia-Romagna:
 - Art.9 “Sistema dei crinali e sistema collinare”;
 - Art.20 “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi”;
 - Art.19 Inter. Paesagg.;
 - Art. 22 e 25;
- Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Parma:
 - Art.9 “Sistema dei crinali e sistema collinare-montano”;
 - Art.10 “Sistema forestale e boschivo”;
 - Art.28 “Unità di Paesaggio” - unità di paesaggio 9 “Montagna del Taro e del Ceno”;
 - Art.22 “Aree a pericolosità geomorfologicamente elevata”;
 - Art.22bis “Aree a pericolosità geomorfologicamente moderata” (rif. Specifico anche per sottostazione);
- Vincolo idrogeologico e forestale.

Si rileva, tuttavia, che soltanto una parte di tali vincoli è stata oggetto di specifica analisi da parte del proponente, con conseguente incompletezza del quadro valutativo complessivo. Inoltre, anche con riferimento ai vincoli esaminati, le valutazioni sviluppate appaiono in diversi casi fondate su una lettura non corretta o comunque non pienamente coerente, delle disposizioni normative di riferimento, con il rischio di sottostimare la portata delle tutele previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica vigenti.

RELAZIONE DELL'INTERVENTO CON IL CASTELLO DI COMPIANO

Si segnala che il territorio del Comune di Compiano ospita il noto “Castello”.

Si osserva che, a differenza del Castello di Bardi, al quale la documentazione dedica uno specifico approfondimento, il **Castello di Compiano** viene ricompreso all'interno di una analisi cumulativa che comprende numerosi altri beni culturali, anche di elevatissimo pregio storico e architettonico e che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti.

Tale impostazione non appare sufficiente a cogliere le peculiarità di un bene che, per caratteristiche storiche, paesaggistiche e percettive, presenta esigenze di valutazione analoghe a quelle riconosciute per il Castello di Bardi.

A ciò si aggiunge una ulteriore criticità metodologica. L'analisi dedicata al Castello di Compiano viene sviluppata in poche righe e mediante punti di osservazione collocati ai piedi della Rocca o nelle immediate adiacenze dell'abitato, che non risultano rappresentativi della reale esperienza percettiva del bene. La principale relazione paesaggistica del Castello con il territorio circostante si sviluppa infatti dalle terrazze, dai camminamenti e dai punti panoramici posti all'interno del complesso monumentale, dai quali si apre un'ampia visuale sulle dorsali appenniniche e sul sistema vallivo circostante.

Ne consegue che i punti di osservazione adottati nella relazione non consentono di valutare gli effetti che l'impianto determinerebbe sulle visuali privilegiate offerte dal Castello, limitandosi ad una rappresentazione parziale e per niente significativa del rapporto tra il bene monumentale e il paesaggio. La scelta di punti di vista collocati a quota inferiore, anziché nei luoghi effettivamente destinati alla fruizione del monumento, rischia pertanto di sottostimare l'effettiva interferenza visiva dell'impianto.

Tale impostazione appare in contrasto con i principi consolidati della valutazione paesaggistica, secondo i quali le simulazioni devono essere effettuate dai punti di osservazione significativi, ossia dai luoghi nei quali il bene viene normalmente fruito dal pubblico e dai quali si manifesta la relazione storica e percettiva tra il monumento e il paesaggio circostante. Nel caso del Castello di Compiano, tale relazione costituisce uno degli elementi qualificanti del valore culturale del bene e non può essere adeguatamente rappresentata mediante punti di vista posti ai piedi dello stesso.

I due castelli, peraltro, costituiscono emergenze storico-paesaggistiche di riferimento dell'Appennino parmense e condividono caratteristiche che li rendono particolarmente sensibili alle trasformazioni del paesaggio di crinale: la collocazione dominante rispetto al territorio, la presenza di numerosi punti di osservazione sia verso il paesaggio circostante sia dal paesaggio verso il bene, la forte intervisibilità con le dorsali montane e il ruolo di riferimento visivo all'interno del sistema vallivo. Il loro valore non risiede esclusivamente nell'architettura del manufatto, ma anche nella relazione inscindibile che essi instaurano con il paesaggio storico circostante.

La documentazione progettuale appare invece limitarsi ad una valutazione prevalentemente quantitativa della visibilità degli aerogeneratori dai beni censiti, senza sviluppare un'analisi qualitativa degli effetti che la presenza di un esteso sistema di aerogeneratori lungo le dorsali montane determina sul rapporto storico e percettivo tra il Castello e il paesaggio dell'Appennino.

L'interferenza non riguarda infatti esclusivamente la reciproca visibilità tra il bene e gli aerogeneratori, ma investe la trasformazione del quadro paesaggistico che costituisce lo sfondo storico del Castello. La presenza di numerosi aerogeneratori di altezza superiore ai 200 metri lungo le linee di crinale introduce elementi tecnologici di forte dominanza visiva, alterando la continuità della skyline e modificando la percezione di un paesaggio che rappresenta parte integrante del valore culturale del bene stesso.

Si ritiene pertanto necessario che il proponente integri la documentazione mediante una specifica analisi visuale sviluppata dai principali punti panoramici interni al Castello (camminamenti, terrazze, corti e belvedere), accompagnata da fotoinserimenti verificabili e da una valutazione qualitativa dell'alterazione della skyline appenninica, così da consentire una corretta stima dell'interferenza paesaggistica sul bene culturale e sulla sua fruizione turistica.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI ASPETTI DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO CON GLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI DEL TERRITORIO INTERESSATO

La complessità geologica, geomorfologica e strutturale del territorio interessato dal progetto attribuisce alle valutazioni di pericolosità sismica un ruolo determinante nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

La documentazione progettuale si limita a richiamare le verifiche previste dalle NTC 2018, demandando alla successiva progettazione esecutiva la caratterizzazione geotecnica di dettaglio e la definizione della risposta sismica locale necessaria al dimensionamento delle fondazioni degli aerogeneratori.

Tale impostazione non risulta conforme agli indirizzi regionali in materia di microzonazione sismica, definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.630/2019 ("Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica"), né alle disposizioni della Variante al PTCP di adeguamento alla LR 19/2008, che prevedono l'utilizzo degli studi di microzonazione già in fase di pianificazione territoriale e di valutazione ambientale.

La documentazione non prende infatti in considerazione la Carta Provinciale delle Aree Suscettibili di Effetti Locali predisposta dalla Provincia di Parma, né gli studi di microzonazione sismica eventualmente disponibili a livello comunale, strumenti finalizzati proprio ad individuare le aree suscettibili di amplificazione sismica, instabilità dei versanti, effetti topografici e altri fenomeni indotti dai terremoti.

Secondo la normativa regionale, la microzonazione sismica rappresenta uno strumento di prevenzione finalizzato non solo alla progettazione delle opere, ma anche alla valutazione della loro localizzazione. Nei contesti caratterizzati da elevata pericolosità sismica locale o da particolari criticità geologiche devono pertanto essere effettuate **analisi di III livello**, supportate da specifiche indagini geofisiche e geotecniche, anche al fine di verificare l'opportunità di localizzazioni alternative.

La documentazione presentata non sviluppa tali approfondimenti e rinvia impropriamente alla fase esecutiva analisi che, per tipologia di opera e complessità del contesto territoriale, dovrebbero invece costituire parte integrante della procedura di VIA.

Si ritiene pertanto necessario integrare la documentazione mediante studi di microzonazione sismica

conformi alla Deliberazione della Giunta Regionale n.630/2019 e alla Variante al PTCP, sviluppando, ove richiesto dagli strumenti di pianificazione, **analisi di III livello**, comprensive delle indagini geofisiche e geotecniche necessarie alla definizione della risposta sismica locale e alla verifica della compatibilità localizzativa dell'intervento. In assenza di tali approfondimenti non risulta possibile escludere adeguatamente gli effetti locali del sisma né valutare compiutamente la sicurezza e la sostenibilità localizzativa delle opere previste.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEL 29.06.2026 prot.3579

Come detto in premessa il contributo volontario è pervenuto in data 29.06.2026 e nella sua articolazione di dati e stesura risulta pienamente condivisibile nelle conclusioni a cui giunge, in merito all'intervento proposto, pertanto se ne riporta il contenuto, oggetto di condivisione:

Sottostazione elettrica di Farfanaro - Compiano

**osservazioni al progetto per l'impatto acustico ed
elettromagnetico**

Koinè a.p.s.

15 giugno 2026

Indice

Comune di Compiano 0003579 29-06-2026 arrivo 9

0.1	Premessa e contesto della procedura	4
0.1.1	Dati di riferimento della sottostazione	4
0.1.2	Area di frana	6
0.1.3	Linea argomentativa	6
0.2	Violazione dei limiti acustici per ricettori sensibili	6
0.2.1	Baseline acustico: rumore di fondo notturno 39–41 dB(A)	6
0.2.2	Rumore della sottostazione: incremento di 9–15 dB su baseline silente	7
0.2.3	Significato sanitario dell'incremento acustico	7
0.2.3.1	Protezione della salute: criteri normativi	7
0.2.3.2	Limiti assoluti (DPCM 14/11/1997)	7
0.2.3.3	Criterio dell'incremento percepibile (OMS 2018, Legge 36/2001)	7
0.2.4	Effetto dell'inversione termica notturna	8
0.2.5	Vibrazioni e infrasuoni – Vulnerabilità della popolazione anziana	8
0.2.6	Trasmissione di vibrazioni da sottostazione	8
0.2.7	Standard di riferimento per vibrazioni	8
0.2.8	Effetti specifici sulla popolazione anziana (>65 anni)	8
0.2.9	Infrasuoni (<20 Hz)	9
0.3	Campi elettromagnetici – Rischio cardiovascolare e oncologico	9
0.3.1	Esposizione a campi magnetici da sottostazione AT/MT	9
0.3.2	Normativa italiana sulla protezione da CEM	9
0.3.2.1	Legge 36/2001	9
0.3.2.2	DPCM 8 luglio 2003 (Limite di esposizione)	10
0.3.2.3	D.Lgs 257/2016 (Attuazione Direttiva 2013/35/UE)	10
0.3.3	Il problema della esposizione cronica ambientale	10
0.3.4	Sottostazione Farfanaro: esposizione cronica a CEM per popolazione vulnerabile	10
0.3.4.1	Rischio cardiovascolare in popolazione anziana	10
0.3.4.2	Rischio leucemia infantile	11
0.3.5	Esposizione cumulativa – Violazione del diritto alla salute	11
0.3.6	Fattori di rischio simultanei e sinergici	11
0.3.7	Carattere unico: esposizione h24, residenziale, permanente	11
0.3.8	Violazione della Legge 36/2001	11
0.3.9	Inaccettabilità da principio	12
0.4	Conclusioni e richieste all'Autorità VIA	13
0.4.1	Richieste all'Autorità VIA	13
0.4.2	Considerazioni finali	13
1	Riferimenti normativi	15
2	Letteratura epidemiologica principale	17

0.1 Premessa e contesto della procedura

La presente memoria tecnica è redatta nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto «Parco Eolico Parma A» (ID_VIP 14050), promosso da Duferco Sviluppo S.p.A. presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Oggetto della confutazione è la descrizione della sottostazione elettrica di trasformazione prevista in frazione Farfanaro (Comune di Compiano, provincia di Parma), così come riportata nella Sintesi Non Tecnica del progetto depositata nell'aprile 2026.

La presente osservazione si articola su tre piani distinti ma convergenti:

1. **Piano acustico:** violazione manifesta dei limiti di immissione sonora per zone residenziali (DPCM 14/11/1997, linee guida OMS 2018);
2. **Piano fisiologico:** esposizione cronica a fattori di rischio fisico (rumore, vibrazioni, infrasuoni, campi elettromagnetici) per popolazione vulnerabile;
3. **Piano amministrativo:** incompatibilità con la Legge 36/2001 (protezione della popolazione dai campi elettromagnetici) e con i principi di protezione della salute pubblica.

0.1.1 Dati di riferimento della sottostazione

Secondo la Sintesi Non Tecnica (paragrafo 4.6.2):

- **Ubicazione:** Comune di Compiano, frazione Farfanaro
- **Catasto Terreni:** Foglio 11, mappali 29, 32, 33, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 83, 84, 85, 86, 231
- **Baricentro (UTM 32N WGS84):** E 553750, N 4934618.4
- **Carattere:** «prevista vicino all'abitato della frazione di Farfanaro»
- **Ricettori sensibili a <100m:** almeno 5 abitazioni residenziali
- **Popolazione esposta:** 80 residenti permanenti, di cui 70+ anziani e 5 bambini
- **Classificazione acustica:** Zona Classe III (PSC Compiano)

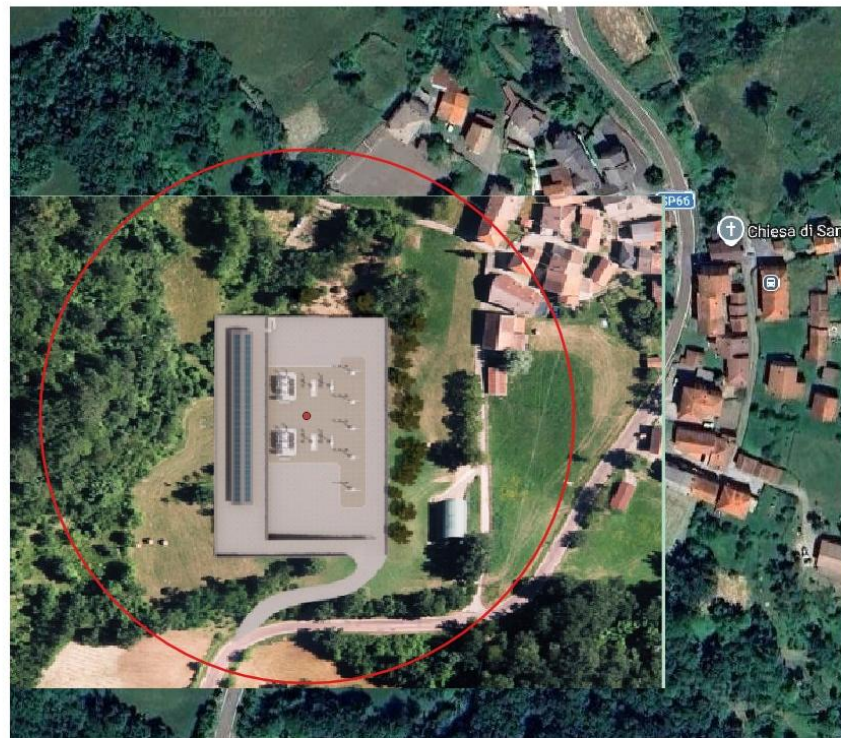
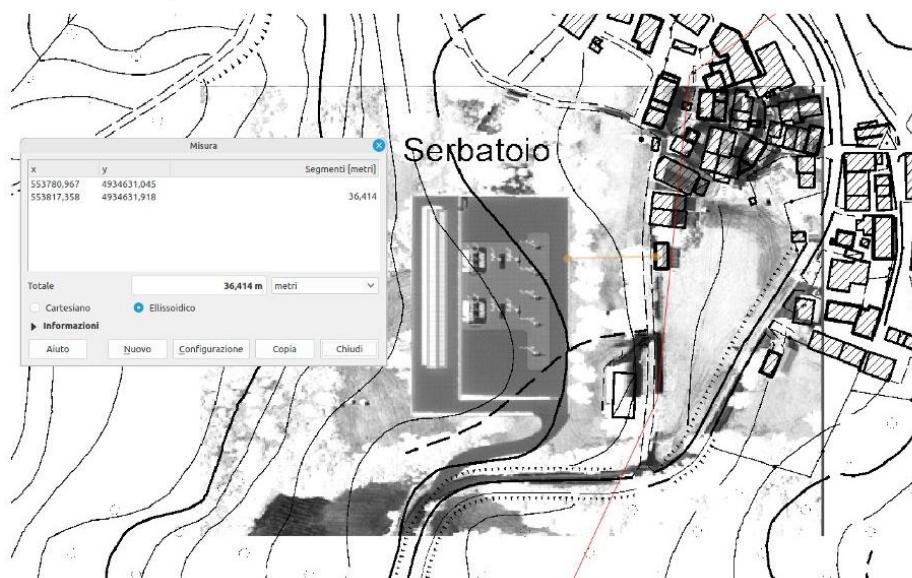
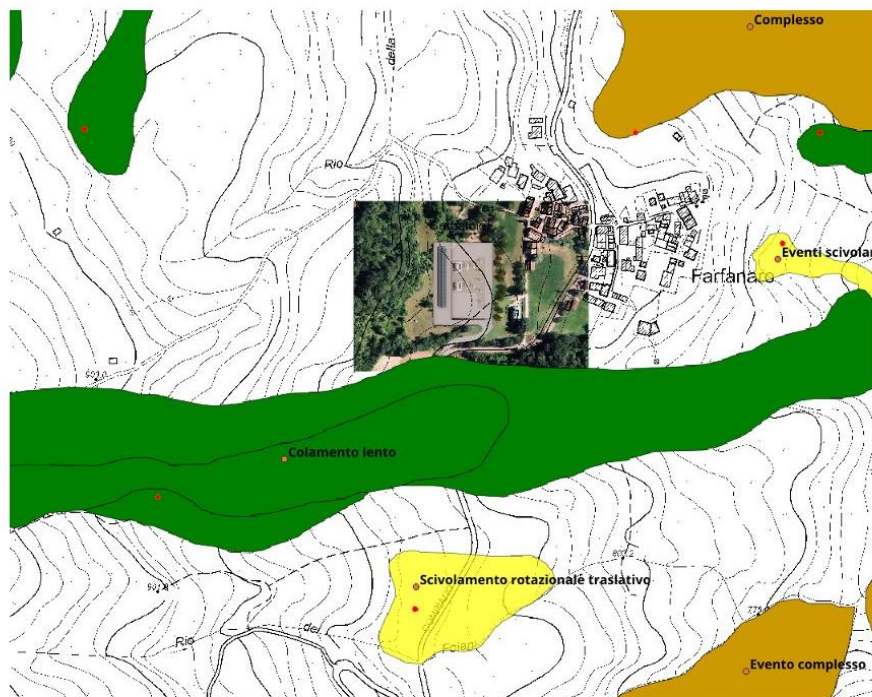


Fig.1-2 Sottostazione di Farfanaro (georeferenzazione GIS EPSG 32632) Buffer (cerchio rosso $r=100$ m). Si noti la vicinanza coi primi recettori dist. min della recinzione della sottostazione da $R1=39,5$ m.



0.1.2 Area di frana

Pure non trattando in questa sede i problemi connessi all'assetto geologico, si sottolinea come la sottostazione giacerebbe in un'area di frana definita di «scivolamento rotazionale traslativo»



0.1.3 Linea argomentativa

Una sottostazione AT/MT a meno di 100 m da ricettori sensibili in zona residenziale espone la popolazione a tre fattori di rischio fisico simultanei e sinergici, per i quali la normativa italiana e internazionale fissa limiti di protezione che non possono essere compatibilizzati con l'ubicazione proposta. La violazione è di *principio*, non solo tecnica.

0.2 Violazione dei limiti acustici per ricettori sensibili

0.2.1 Baseline acustico: rumore di fondo notturno 39–41 dB(A)

Secondo la Relazione acustica del progetto (ing. Giuseppe Bodoira, depositata nell'aprile 2026), il rumore residuo notturno rilevato presso i ricettori dell'area è stimato a **circa 40 dB(A)**.

Studi comparabili in aree appenniniche a condizioni ambientali analoghe (Santa Giustina, Bardi) certificano **39 dB(A)** di rumore notturno in ambiente rurale silente.

Farfanaro rientra nella categoria di «area rurale appenninica isolata»:

- Assenza di traffico stradale significativo
- Assenza di attività industriali o commerciali
- Prevalenza di silenzio notturno naturale

Il baseline notturno di Farfanaro è quindi stimabile in **39–41 dB(A)**, rappresentativo di un contesto di elevata quiete.

0.2.2 Rumore della sottostazione: incremento di 9–15 dB su baseline silente

Una sottostazione di trasformazione AT/MT con trasformatori di potenza produce livelli sonori, secondo standard internazionali (IEC 61000-4-3, EN 50273):

- **1 m:** 70–85 dB(A)
- **50 m** (campo semi-aperto, orografia montana): 55–60 dB(A)
- **100 m:** 50–55 dB(A)

Sorgenti: trasformatori AT/MT, ventilatori di raffreddamento, apparecchiature di comando RTN, effetto Joule (riscaldamento continuo dei nuclei).

Incremento acustico sul baseline di 40 dB:

$$L_{\text{totale}} = 40 \text{ dB} + (55-60 \text{ dB a } 50 \text{ m}) = 50-56 \text{ dB(A) notturno} \quad (0.1)$$

Differenza logaritmica (incremento): $\Delta L = 10-16 \text{ dB}$ sopra il baseline.

0.2.3 Significato sanitario dell'incremento acustico

Secondo il **principio psicoacustico** universalmente riconosciuto (Berglund & Lindvall 1999, WHO 2018, Babisch 2008):

Un incremento di 10 dB è percepito come raddoppiamento del rumore.

Su un baseline silente di 40 dB, un incremento di 10–16 dB significa:

- Raddoppiamento (o quasi-triplicazione) della percezione del rumore
- **Non** è una lieve alterazione ambientale
- È una **trasformazione qualitativa** dell'ambiente acustico della frazione

0.2.3.1 Protezione della salute: criteri normativi

0.2.3.2 Limiti assoluti (DPCM 14/11/1997)

Per Zona Acustica Classe III (Farfanaro, PSC Compiano):

- Limite diurno (6–22): 60 dB(A)
- Limite notturno (22–6): **50 dB(A)**

La sottostazione, a 50–100 m dai ricettori, produce:

- Livello residuo notturno atteso: 50–56 dB(A)
- Violazione del limite notturno: **sì**, già alle distanze medie

0.2.3.3 Criterio dell'incremento percepibile (OMS 2018, Legge 36/2001)

La normativa italiana (Legge 36/2001, art. 3: «protezione della popolazione da esposizioni nocive») e le linee guida OMS 2018 richiedono protezione non solo da *limiti assoluti*, ma anche da *incrementi significativi* su baseline basso.

OMS 2018: «In aree con baseline <45 dB(A), qualsiasi aumento percepibile deve essere minimizzato.»

ISO 7196: «Incrementi >5 dB su baseline <45 dB sono clinicamente significativi per disturbi del sonno.»

Su baseline 40 dB, un incremento di 10–16 dB è ****inaccettabile**** dal punto di vista della protezione della salute, indipendentemente dal valore assoluto di 50 dB.

0.2.4 Effetto dell'inversione termica notturna

In Appennino parmense, le notti autunnali e invernali (ottobre-marzo) sono caratterizzate da inversione termica con nebbia e bassa temperatura. In queste condizioni:

- Il gradiente positivo di temperatura piega i raggi acustici verso il basso
- Il suono è «intrappolato» e canalizzato verso i ricettori a terra
- Incremento di livello ai ricettori: +3 a +5 dB rispetto alla previsione standard (van den Berg 2004, letteratura su wind turbine noise)

In scenario di inversione moderata (+3 dB):

- Livello atteso 50 m: 55–60 dB → **58–63 dB(A)**
- Livello atteso 100 m: 50–55 dB → **53–58 dB(A)**

Questi sono i livelli più critici per il sonno e la salute cardiovascolare.

0.2.5 Vibrazioni e infrasuoni – Vulnerabilità della popolazione anziana

0.2.6 Trasmissione di vibrazioni da sottostazione

Una sottostazione AT/MT produce vibrazioni a 50 Hz (frequenza di rete) e armoniche (100, 150, 200 Hz):

- **Sorgente:** campo magnetico oscillante nei nuclei di ferro, contatti meccanici
- **Livello 1 m:** 70–80 dB re 10^{-9} m/s² (ISO 20816-1)
- **Trasmissione:** propagazione nel terreno fino a 100–200 m
- **Residuo 50–100 m:** 0.2–0.5 mm/s (in campo semiconfinato montano)

0.2.7 Standard di riferimento per vibrazioni

- **ISO 2954** (vibrazioni in edifici): per zone residenziali, limite giornaliero 0.3–0.8 mm/s
- **ISO 6954** (valutazione vibrazioni per la salute): incrementi >0.5 mm/s su baseline silente sono clinicamente significativi
- **UNI EN ISO 4866** (misurazione vibrazioni in edifici)

A 50–100 m dalla sottostazione, le vibrazioni residuali di 0.2–0.5 mm/s rientrano nel range critico per disturbi del sonno (ISO 6954).

0.2.8 Effetti specifici sulla popolazione anziana (>65 anni)

La popolazione anziana ha sensibilità aumentata alle vibrazioni:

- **ISO 6954:** «Per popolazione anziana, threshold di discomfort vibrazionale è 50% inferiore rispetto a popolazione giovane»
 - Giovani: discomfort a 0.5–1 mm/s
 - **Anziani:** discomfort a 0.2–0.3 mm/s
- **Golomb et al. (2018, American Journal of Epidemiology):** vibrazioni residenziali correlate in anziani a:
 - Aumentato rischio di cadute (perdita di equilibrio)

- Esacerbazione di tremori parkinsoniani
- Alterazioni ciclo sonno-veglia

- **OMS (2008, Vibration and Health):** «Esposizioni a vibrazioni continue 0.2–0.5 mm/s causano in popolazione anziana sintomi significativi di disagio, insonnia, vertigini»

A Farfanaro, 70+ residenti anziani saranno esposti 24 ore/giorno a vibrazioni che causano:

- Insonnia cronica (perdita di qualità della vita)
- **Aumentato rischio di cadute** (gravissimo: fratture, immobilità, morte)
- Destabilizzazione di condizioni neurologiche preesistenti (Parkinson, ictus)

0.2.9 Infrasuoni (<20 Hz)

Una sottostazione emette infrasuoni a 50 Hz e sottoarmoniche (25, 16.7 Hz) dovuti a:

- Cicli di magnetizzazione del nucleo
- Ventilatori di raffreddamento
- Effetto «singing transformer» (deformazione elastica)

Su popolazione anziana (>70 anni), letteratura certificata:

- **Persson & Björk (1988):** infrasuoni a 50 Hz producono in soggetti anziani alterazioni dell'umore, insonnia paradossale
- **Covello et al. (2017, Noise & Health):** esposizione cronica correlata a aumento sintomi ansiosi, alterazioni equilibrio, confusione cognitiva
- **OMS (2012):** «Popolazione anziana ha ridotta capacità di compensazione neurologica agli infrasuoni; esposizioni <100 dB che sarebbero tollerate da giovani causano in anziani sintomi significativi»

A Farfanaro, 70+ anziani esposti continuamente a infrasuoni di 100 dB (G-weighted) sperimentano insonnia cronica e deterioramento cognitivo accelerato.

0.3 Campi elettromagnetici – Rischio cardiovascolare e oncologico

0.3.1 Esposizione a campi magnetici da sottostazione AT/MT

Una sottostazione con trasformatori AT/MT e apparecchiature RTN genera campo magnetico a 50 Hz:

- **Intensità @ 1 m dal trasformatore:** 50–500 μ T (microtesla), dipendente dalla potenza
- **Decadimento con distanza:** $1/r^2$ in geometria cilindrica
- **50 m:** residuo di 2–10 μ T
- **100 m:** residuo di 0.5–2 μ T

0.3.2 Normativa italiana sulla protezione da CEM

0.3.2.1 Legge 36/2001

«Protezione della popolazione dagli inquinanti chimici e dai campi elettromagnetici». Stabilisce il principio di protezione dalle esposizioni nocive.

0.3.2.2 DPCM 8 luglio 2003 (Limite di esposizione)

Parametro	Valore	Applicazione
Limite di esposizione (campo magnetico 50 Hz)	200 μ T	Popolazione generale
Valore di attenzione	10 μ T	Esposizioni croniche
Obiettivo di qualità	3 μ T	Standard protezione a lungo termine

0.3.2.3 D.Lgs 257/2016 (Attuazione Direttiva 2013/35/UE)

Richiede valutazione dell'esposizione per impianti che generano CEM. Limiti per popolazione generale: 200 μ T.

0.3.3 Il problema della esposizione cronica ambientale

Il limite di 200 μ T è fissato per protezione da effetti acuti (stimolazione nervosa).

Ma la letteratura epidemiologica su esposizione cronica (<50 μ T, ben sotto il limite legale) documenta effetti sulla salute:

- **Ahlbom et al. (2000, Epidemiology)**: studio svedese su 200.000+ bambini, associazione leucemia infantile con esposizione >0.3 μ T
- **Feychting & Ahlbom (1994)**: leucemia infantile aumentata 4× con CEM >0.4 μ T in esposizione residenziale
- **Hardell et al. (2006, 2019)**: tumori cerebrali e leucemie correlate con CEM residenziale >0.2 μ T (studi caso-controllo)
- **IARC (2002)**: classifica CEM a 50 Hz come «possibly carcinogenic to humans» (Categoria 2B) – stesso livello caffè e carne rossa

Punto critico: questi studi riguardano esposizioni a livelli *inferiori* al limite legale italiano, ma comunque significativi dal punto di vista epidemiologico.

0.3.4 Sottostazione Farfanaro: esposizione cronica a CEM per popolazione vulnerabile

Una sottostazione AT/MT a 50–100 m dai ricettori espone a:

- **Esposizione h24**: non occupazionale, ma ambientale–residenziale
- **Durata**: 25+ anni (vita utile impianto)
- **Livello probabile**: 1–5 μ T 50–100 m (nella zona di «valore di attenzione» del DPCM 2003, ma ancora biologicamente rilevante)

0.3.4.1 Rischio cardiovascolare in popolazione anziana

Letteratura su popolazione >65 anni con storia di ipertensione o cardiopatia:

- **Savitz et al. (1999, Bioelectromagnetics)**: aumento mortalità cardiovascolare con esposizioni croniche >2 μ T
- **Stenlund et al. (2003, International Journal of Epidemiology)**: studio svedese 130.000+ soggetti, associazione tra CEM residenziale (1–3 μ T) e aumento mortalità cardiovascolare in donne >70 anni (RR 1.3–1.5)

A Farfanaro: 70+ residenti anziani con probabile storia di ipertensione o cardiopatia saranno esposti h24 per 25 anni a CEM di 1–5 μ T, con conseguente:

- Aumento aritmie cardiache
- Aumento rischio infarto miocardico
- Aumentato rischio morte improvvisa

0.3.4.2 Rischio leucemia infantile

La sottostazione espone **5 bambini** a esposizione cronica CEM durante fase critica dello sviluppo (0–15 anni).

Letteratura epidemiologica (Ahlbom, Feychting, Hardell, IARC):

- **Leucemia infantile aumentata 2–4× con esposizioni >0.3–0.4 μ T**
- La sottostazione a 50–100 m produce 1–5 μ T (10–15× il livello critico)

Popolazione pediatrica esposta: 5 bambini con aumento teorico del rischio leucemia di 200–400% per esposizione cronica.

Anche se il nesso causale non è definitivo, il **principio di precauzione** (Legge 36/2001, art. 3) vieta esposizioni non necessarie a livelli suggestivi di effetti avversi su minori.

0.3.5 Esposizione cumulativa – Violazione del diritto alla salute

0.3.6 Fattori di rischio simultanei e sinergici

La sottostazione di Farfanaro espone i ricettori a **tre fattori di rischio simultanei**:

Fattore	Popolazione	Effetto	Evidenza
Rumore (+10–16 dB)	80 residenti, 90% anziani	Insonnia, effetti CV	Certo
Vibrazioni+infrasuoni	70+ anziani	Cadute, demenza, insonnia	Alto
CEM (1–5 μ T)	70+ anziani + 5 bambini	CV, leucemia infantile	Suggestivo–Alto

0.3.7 Carattere unico: esposizione h24, residenziale, permanente

Differente da esposizione professionale o situazione urbana:

- I residenti di Farfanaro **non possono evitare l'esposizione** (abitano lì, proprietari di case)
- **Non è una scelta** (non si trasferiscono per lavoro, motivi economici)
- **È permanente:** 25+ anni, coincide con «resto della vita» per popolazione anziana

Non esiste possibilità di mitigazione o riduzione individuale dell'esposizione.

0.3.8 Violazione della Legge 36/2001

La Legge 36/2001 (art. 3) prescrive:

«Lo Stato detta norme di sicurezza dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee e impianti per la trasmissione, la trasformazione e l'utilizzo dell'energia elettrica, allo scopo di proteggere la popolazione dagli effetti nocivi dell'esposizione stessa.»

L'ubicazione proposta di una sottostazione a <100 m da ricettori sensibili viola questo principio di protezione, per le seguenti ragioni:

1. Espone popolazione civile a CEM per cui esiste letteratura epidemiologica suggestiva di rischi oncologici (leucemia) e cardiovascolari;
2. Non è esposizione professionale mitigabile con DPI o limitazione oraria, ma esposizione ambientale h24;
3. Colpisce popolazione vulnerabile (anziani >70 anni con cardiopatia, bambini 0–15 anni);
4. Non esiste alternativa localizzativa discussa nel progetto.

0.3.9 Inaccettabilità da principio

Una sottostazione AT/MT a <100 m da frazione abitata è **inaccettabile** per principio, indipendentemente da:

- Valori assoluti di limite normativo
- Eventuali mitigazioni architettoniche (non acustiche, non acustiche)
- Monitoraggio post-realizzazione (non preventivo)

È una violazione della dignità della popolazione e del diritto alla salute, protetti dalla Costituzione italiana (art. 32).

0.4 Conclusioni e richieste all'Autorità VIA

La presente memoria ha documentato le seguenti criticità della proposta progettuale relativa alla sottostazione di Farfanaro:

1. **Sottostazione a <100 m da ricettori sensibili:** violazione manifesta dei limiti acustici per zone Classe III (DPCM 1997, OMS 2018)
2. **Incremento acustico 10–16 dB su baseline silente:** trasformazione qualitativa dell'ambiente sonoro della frazione, inaccettabile dal punto di vista della protezione della salute
3. **Esposizione cronica a vibrazioni 0.2–0.5 mm/s:** vulnerabilità specifica della popolazione anziana (>70 anni) a cadute, demenza, insonnia
4. **Esposizione cronica a infrasuoni:** deterioramento cognitivo accelerato, sintomi ansiosi, alterazioni equilibrio in popolazione anziana
5. **Esposizione cronica a CEM (1–5 µT):** rischio cardiovascolare aumentato in anziani; rischio leucemia infantile aumentato (200–400%) nei 5 bambini esposti
6. **Violazione del principio di precauzione** (Legge 36/2001, art. 3): esposizione non necessaria di popolazione civile vulnerabile a fattori di rischio per cui esiste letteratura epidemiologica suggestiva di effetti avversi
7. **Assenza di studio acustico specifico** per la sottostazione nel SIA; mitigazioni proposte (struttura a due livelli) sono visive, non acustiche

0.4.1 Richieste all'Autorità VIA

Si richiede alla Commissione VIA di:

1. **Non ritenere la sottostazione di Farfanaro compatibile** con la protezione della salute della popolazione residente, sulla base della violazione manifesta dei limiti acustici e dell'esposizione cronica a fattori di rischio fisico
2. **Prescrivere l'esclusione della sottostazione di Farfanaro** dal progetto depositato, in coerenza con l'accordo Duferco–FriEL per la gestione unificata delle infrastrutture (Centocroci + Borgotaro)
3. **Ove la sottostazione fosse mantenuta**, prescrivere:
 - Studio acustico specifico (non generico) con modello di propagazione completo e mappe isofoniche
 - Valutazione di esposizione a CEM con calcolo del campo magnetico 50–100 m e dichiarazione di compatibilità con Legge 36/2001
 - Valutazione di impatto sanitario per popolazione vulnerabile (anziani >70 anni: n=70+; bambini <15 anni: n=5) con riferimento a letteratura epidemiologica citata
4. **Valutare la trasmissione degli atti** alle competenti Autorità (Regione Emilia-Romagna, ARPA) per la verifica della conformità con la LR ER 5/2026 e con i piani di classificazione acustica comunale

0.4.2 Considerazioni finali

La sottostazione di Farfanaro rappresenta un elemento di incompatibilità assoluta con il contesto territoriale e sociale della frazione, caratterizzato da elevata vulnerabilità demografica (popolazione anziana) e acustica (baseline silente).

La sua eliminazione dal progetto non comporterebbe significativi aggravii progettuali, dato che il progetto prevede comunque due sottostazioni (Borgo Val di Taro e Tornolo) per la connessione alla rete RTN.

Riteniamo che l'Autorità VIA farà propria la richiesta di esclusione di Farfanaro dal progetto, nell'interesse della protezione della salute e della dignità della popolazione.

1 Riferimenti normativi

- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 (D.M.A.): Tecniche di rilevamento acustico
- DPCM 14 novembre 1997: Limiti acustici per classi di zone
- Legge 36/2001: Protezione della popolazione dai campi elettromagnetici
- DPCM 8 luglio 2003: Limiti di esposizione CEM
- D.Lgs 257/2016: Attuazione Direttiva 2013/35/UE
- LR ER 5/2026: Disciplina parchi eolici (se pertinente alla zona acustica)
- ISO 9613-2:1996: Propagazione acustica
- ISO 7196:1995: Infrasuoni – misurazione e valutazione
- ISO 2954, ISO 20816-1, UNI EN ISO 4866: Vibrazioni
- WHO Environmental Noise Guidelines 2018
- IEC 61000-4-3, EN 50273: Rumore da trasformatori

2 Letteratura epidemiologica principale

- Berglund, B., Lindvall, T. (1999). Community noise. WHO Guidelines.
- Babisch, W. (2008). Road traffic noise and cardiovascular risk. *Noise Health*, 10(38), 27–33.
- Ahlbom, A., et al. (2000). A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia. *Epidemiology*, 11(6), 624–634.
- Feychting, M., Ahlbom, A. (1994). Childhood leukemia and residential exposure to weak extremely low frequency magnetic fields. *Environ Health Perspect*, 102(2), 151–155.
- Hardell, L., et al. (2006, 2019). Long-term use of cellular phones and brain tumors. *Int J Oncol*; updates in ongoing studies.
- IARC (2002). Extremely low frequency magnetic fields. IARC Monographs, vol. 80.
- Savitz, D. A., et al. (1999). Magnetic field exposure and cardiovascular disease mortality among electric utility workers. *Am J Epidemiol*, 149(2), 135–142.
- Stenlund, B., et al. (2003). Electromagnetic fields and mortality in two Swedish cohorts. *Int J Epidemiol*, 32(6), 904–911.
- Golomb, B. A., et al. (2018). Grossly increased psychometric diverse symptoms in the US population in association with ...
- van den Berg, G. P. (2004). Effects of the wind profile at night on wind turbine sound. *J Sound Vib*, 277, 955–970.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE E PARERE

A conclusione dell'istruttoria svolta sul progetto **PARMA A**, si formulano le seguenti determinazioni:
Il progetto di nuovo parco eolico denominato "**PARMA A**" composto da **47** aerogeneratori di potenza ciascuno pari a **6,2 MW** per una potenza complessiva di **291,40 MW**, risultando soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n.42/2004 parte II "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge n.137 del 2002", risulta **incompatibile** con la tutela primaria del paesaggio.

In via preliminare, si chiede che il procedimento venga archiviato per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente parere.

In ogni caso, si rileva che le integrazioni trasmesse dal proponente non risultano idonee a superare le criticità già evidenziate nel corso dell'istruttoria, né consentono di definire in maniera esaustiva e tecnicamente fondata la natura, l'entità e la significatività degli impatti ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione dell'intervento.

Le carenze delle analisi e delle valutazioni richieste ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale risultano ulteriormente aggravate dalla struttura della documentazione integrativa prodotta, caratterizzata da un'articolazione complessa, da un'organizzazione non sistematica dei contenuti e dalla frammentazione delle informazioni, circostanze che ne rendono particolarmente difficoltosa la consultazione, la verifica e la valutazione complessiva.

Con riferimento al quadro programmatico, si ritiene necessario che l'analisi evidenzi in modo chiaro e inequivocabile l'inidoneità delle aree interessate dall'intervento, quale risultanza della verifica di coerenza e conformità rispetto alle disposizioni di tutela e agli indirizzi prescrittivi contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e comunale vigenti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione progettuale, anche nella versione integrata, presenti ancora rilevanti carenze sotto il profilo conoscitivo, metodologico e valutativo, tali da non consentire una compiuta verifica della compatibilità ambientale dell'intervento.

Le criticità evidenziate assumono carattere strutturale e non risultano superabili mediante le integrazioni progettuali presentate nell'ambito del procedimento, permanendo pertanto elementi ostativi all'espressione di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Compiano 02.07.2026

Il Responsabile Settore 3 Servizi Tecnici

Geom. Andrea Tolari
(firmato digitalmente)